

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 22 giugno 2022

Sui disegni di legge:

**(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica**

**(2087) CROATTI - Disciplina della professione di guida turistica**

La Commissione,

esaminato il testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente;

ricordato il parere già espresso dalla 14<sup>a</sup> Commissione il 6 luglio 2021, sui due disegni di legge, e il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento ivi richiamato;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 4 del testo unificato, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l'accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative. Ai fini del secondo caso, ovvero dell'esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, l'articolo 4 rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definire le modalità di svolgimento della formazione integrativa;

- l'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative: a chi ha superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell'UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale;

- in base all'articolo 6, l'esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

in riferimento agli articoli 2 e 3, che sembrano consentire l'esercizio della professione di guida turistica alle sole persone che abbiano acquisito il titolo mediante superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di indicare anche l'acquisto del titolo di guida turistica mediante le procedure di riconoscimento previste dall'articolo 4;

similmente, l'accesso ai corsi di specializzazioni organizzati dalle regione, ai sensi dell'articolo 7, andrebbero previsti non solo per le guide turistiche di cui all'articolo 3, ma per le guide che hanno ottenuto il titolo mediante il riconoscimento di cui all'articolo 4.

Marzia Casolati